



Rep. Gen.le n. 723 del 16/7/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

6° Ufficio Dirigenziale

“Innovazione e gestione risorse umane”

U.O. “Gestione del personale”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 53

DEL 12-07-2012

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di gg.70 di congedo straordinario al Funzionario Resp. U.O. Tecnico Chimico cat. Economica D6 Sig.ra Nicolosi Teresa, nata il 09.01.1960, a decorrere dal 23.07.2012 al 30.09.2012, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388 del 2000, dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, modificato dall'art.4 del decreto legislativo n.119/2011 e della sentenza della Corte Costituzionale n° 158 del 18.04.2007 (Matricola n° 44).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 26.06.2012, assunta al protocollo in pari data al n° 0022877/12 con la quale la dipendente, in oggetto segnata ha chiesto di poter usufruire del congedo straordinario dal 23.07.2012 al 30.09.2012 ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, come modificato dall'art.4 del decreto legislativo n.119 del 18.07.2011 e della sentenza della Corte Costituzionale n°158 del 18.04.2007, per assistere il marito convivente, portatore di grave handicap, non ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati;

VISTO il Verbale Medico del 03.04.2012 rilasciato dal Centro Medico legale dell'INPS di Messina (già agli atti di questo ufficio) dal quale risulta che la persona da assistere è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 41 del 15.05.2012 con la quale la dipendente è stata autorizzata ad usufruire dei benefici della legge 104/92 per assistere il marito, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, come dal verbale allegato alla stessa;

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale a pluriennale dello Stato che ha integrato con l'aggiunta del comma 4 bis la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art. 4 della legge n° 53/2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultino portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTI, i commi 5 e 6 dell'art. 42 del D.L.vo 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 158 del 18.04.2007 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.42 comma 5, del D.L.vo n°51 del 26.03.2001, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità" il diritto a fruire del congedo ivi indicato;

VISTO il D.L.vo n°119 18.07.2011 di attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n° 183, recante delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

VISTO, inoltre, l'art.4 del summenzionato Decreto Legislativo relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, N° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, che al punto 1-lettera B, così recita: " Il comma 5 è sostituito dai seguenti: " 5 . Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità..... ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 08/03/2000 n° 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza , decesso o....., ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi omissis.....5- ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa omissis..... 5 quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto omissis....."

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28.12.2011;

LETTO, altresì, il punto 7 della circolare summenzionata il quale tra l'altro precisa che, ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l'accredito figurativo a carico di questa gestione previdenziale e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria omissis.....;

VISTA, inoltre, la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

CONSIDERATO, che, la dipendente non ha usufruito di congedo straordinario ai sensi della normativa summenzionata;

CHE, pertanto, la domanda della stessa può essere accolta per la durata massima di anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. N° 48 dell'11 Dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale n° 23 del 07/09/1998;

DETERMINA:

AUTORIZZARE, per i motivi espressi in narrativa, la Sig.ra Nicolosi Teresa Funz.Resp. U.O. Tecnico Chimico cat. Economica D6 ad usufruire di gg.70 di congedo straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388/2000, dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo N° 151/2001, della sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007 e successive modifiche, a decorrere dal 23.07.2012 e fino al 30.09.2012, per

assistere il marito convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

DURANTE tale periodo alla dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, ai sensi dell'art. 4, punto b del D.L.vo 119/2011 comma 5 ter ;

Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 4 punto b del D.L.vo 119/2011- comma 5 quinquies;

APPLICARE, ai fini contributivi, quanto previsto dal comma 7 della circolare INPDAP n°22 del 28.12.2011;

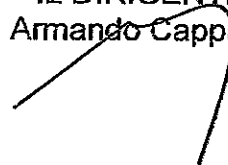
INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli atti Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL RESPONSABILE
(Dott. Antonino Castriciano)



IL DIRIGENTE
(Ing. Armando Cappadonia)



copia fotostatica conforme al suo originale.
Messina lì

